

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1825-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE TIBERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI ROCCO, CARELLI e MEDICI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1966

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1967

Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la discussione, prima in Commissione e poi in Assemblea, del disegno di legge n. 518, divenuto poi legge 26 maggio 1965, n. 590, molti senatori si fecero interpreti della esigenza di estendere ai tecnici agricoli i benefici previsti per i coltivatori manuali circa la concessione di mutui quarantennali all'interesse dell'1 per cento per l'acquisto di fondi rustici. Gli emendamenti che in tal senso vennero presentati non furono accolti, quantunque vi consentissero tutti i settori del Senato, perchè la proposta fu ritenuta non compatibile con un provvedimento che riguardava esclusivamente la proprietà coltivatrice. Il Ministro dell'agricoltura *pro tempore*, onorevole Ferrari Aggradi, dichiarò, dinanzi alla manifesta volontà del Senato, di essere favorevole ad un disegno di legge specifico che contenesse agevolazioni idonee a promuovere la diretta partecipazione dei tecnici alla gestione aziendale. Un ordine del giorno a tal fine presentato dal senatore Carelli fu accolto dall'Assemblea.

Il problema che riguarda la concessione di mutui agevolati anche ai tecnici agricoli che intendano acquistare e condurre direttamente fondi rustici, resta dunque aperto. Ma non intende risolverlo il presente disegno di legge. Non è possibile infatti reperire in questo momento i cospicui fondi necessari alla copertura finanziaria, nè è consentito, per ovvie ragioni, distogliere nell'applicazione della menzionata legge n. 590 una parte benchè minima dei fondi destinati a soddisfare la richiesta di terra dei contadini.

In attesa, quindi, che nuove disponibilità finanziarie permettano in un prossimo futuro di risolvere un problema così vivo e così atteso da tanta parte dei tecnici agricoli, il presente disegno di legge intende corrispondere ad altre attese che sono conseguenti al fenomeno dell'esodo dei tecnici dalla impresa agricola e propone la concessione di contributi ad imprenditori agricoli piccoli e medi che si associno per affidare la direzione e l'amministrazione delle loro

aziende a laureati in scienze agrarie o a periti agrari (articolo 1), nonchè il conferimento, ai tecnici forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, entro il primo triennio dal conseguimento del titolo, di borse di studio annuali dell'importo di un milione di lire ciascuna, per il perfezionamento della preparazione professionale con particolare riguardo alla specializzazione nella conduzione di aziende agricole (articolo 2).

Le finalità che il presente disegno di legge vuole perseguire sono di evidente portata in un tempo come il nostro in cui una sempre più invocata e necessaria agricoltura professionale esige la costituzione e la funzionalità, anche su basi associate, di aziende gestite con criteri imprenditoriali ad alta capacità tecnica. E lo Stato, da parte sua, mentre cresce la quota di capitale pubblico che viene investito nella terra per le necessarie opere di riconversione e di specializzazione, ha tutta la convenienza di favorire, mediante particolari agevolazioni, il più vasto inserimento possibile dei tecnici agricoli nell'esercizio dell'agricoltura.

Questi precisi scopi si prefigge di raggiungere questo disegno di legge che già in Commissione ha ottenuto consensi e apprezzamenti lusinghieri da parte di tutti i gruppi politici. Solo il problema della copertura finanziaria ha dato luogo ad una serie di successive modificazioni.

Abbandonato il testo originario si pensò di far fronte agli oneri finanziari con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato. La 5ª Commissione, nel parere del senatore Bertone, sollevava le sue riserve e le giustificava in relazione al fatto che non si posseggono precise conoscenze circa le disponibilità di tale gestione di olii di semi *surplus*.

Si pensò allora di ricorrere alle entrate provenienti dalla vendita dei contrassegni di Stato, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela della denominazione d'origine dei mosti e

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei vini. Si trovò infine la soluzione definitiva — accettata dalla Commissione finanze e tesoro perchè si avvale di stanziamenti già disposti per legge per lo stesso settore di intervento — facendo ricorso agli stanziamenti disposti in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 44, lette-

ra c), e 45, lettera c), della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde n. 2).

Onorevoli senatori, le precise e particolari finalità che il disegno di legge si prefigge danno affidamento di sollecita approvazione.

TIBERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli piccoli e medi che si associno per affidare a tecnici forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la direzione e l'amministrazione delle loro aziende.

I contributi di cui al comma precedente non possono superare la metà della spesa riconosciuta ammissibile.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del piano aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione e amministrazione del tecnico.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari, entro i primi tre anni dal conseguimento della laurea o del diploma, borse di studio per l'importo di lire un milione ciascuna, per il perfezionamento della preparazione professionale, particolarmente ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole.

Le borse di studio, nel limite massimo di 50 per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di 150 per ciascuno dei successivi tre esercizi, sono concesse a seguito di concorso da espletarsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le borse di studio hanno durata annuale; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre la rinnovazione per un secondo anno.

I candidati ammessi al beneficio delle borse di studio saranno destinati a svolgere il

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Le borse di studio, nel limite massimo di 100 per l'esercizio finanziario 1967 e di 150 per ciascuno dei successivi tre esercizi, sono concesse a seguito di concorso da espletarsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*).

periodo di applicazione presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee ai fini del perfezionamento, della preparazione professionale e, in particolare, della specializzazione nella gestione, direzione ed amministrazione aziendale, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

È autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 350 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966 sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1967, 1968, 1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

È autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte a carico degli stanziamenti disposti in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 44, lettera c), e 45, lettera c), della legge 27 ottobre 1966, n. 910.